

Decisione n. 21 del 4 maggio 2021

OGGETTO: (OMISSIS)– Comune di (OMISSIS) - Ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. - (202114787)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

CONSIDERATO che l’accesso civico generalizzato ha lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

VISTA la pec del 2 aprile 2021 acquisita in data 6 aprile 2021 al protocollo n. 511, con la quale il Sig. (OMISSIS) proprietario del giornale (OMISSIS) ha presentato ricorso al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il parziale riscontro da parte del Comune di (OMISSIS) alla propria richiesta di accesso civico generalizzato del 18/02/2021 ai documenti concernenti il campionato regionale Abruzzo Enduro del 21/02/2021 (manifestazione organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica (OMISSIS)) ed il mancato riscontro alla successiva pec del 25 febbraio 2021 (contenente la richiesta di integrazione);

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all’ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO, inoltre, che la pec contenente il ricorso è stata contestualmente notificata al Comune di (OMISSIS);

VISTA la citata pec del 25 febbraio 2021 con la quale l’istante, nell’evidenziare al Comune come la propria richiesta di accesso fosse stata solo parzialmente soddisfatta, ha riepilogato - come di seguito - i documenti mancanti per i quali ha chiesto contestualmente l’integrazione:



Il Difensore Civico

1. richiesta di autorizzazione da parte dei proponenti l'evento e relativa autorizzazione rilasciata;
2. ogni corrispondenza autorizzatoria/nullaosta intervenuta con le Autorità tutorie (Prefettura, Questura, Carabinieri forestali, ecc.);
3. ogni valutazione effettuata in ordine alla tutela e alla preservazione della flora e del disturbo alla fauna ricadenti nell'area interessata;
4. indicazione delle istanze che faranno osservare il (riporta sempre **(OMISSIS)**) «divieto agli escursionisti di avvicinarsi al percorso di gara, al fine di evitare assembramenti».

VALUTATA la richiesta di accesso civico;

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede che il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con provvedimento espresso e motivato;

CHE l'istante non ha fatto menzione ad alcun provvedimento espresso (intendendosi per tale qualsiasi documento che nell'accompagnare la documentazione concessa desse anche conto delle motivazioni di quella mancante);

CHE, pertanto, con nota prot. 642 del 20.04.2021 questa Difesa Civica ha invitato il Comune di **(OMISSIS)** ad assumere, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il prescritto provvedimento in merito alla documentazione mancante, sospendendo per un corrispondente periodo i termini per assumere la decisione;

VISTA la nota prot. 2215 del 27.04.2021 con la quale, in riscontro a quanto richiesto, la Responsabile del competente Servizio dell'Amministrazione Comunale ha precisato di aver inviato all'istante - con nota prot. n. 920 del 22/02/2021 - la risposta alla richiesta di accesso con enumerate le spiegazioni dal n. 1 al n. 7 ed indicati gli allegati spediti con successivi invii come di seguito specificato:

- prot. 921 del 22/02/2021 - trasmissione documentazione che l'Associazione ha allegato alla richiesta di autorizzazione consistente in: linee guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19, nota esplicativa dello svolgimento della manifestazione, piano sanitario, copertura assicurativa, piano di sicurezza della manifestazione, nulla osta della ASL n. **(OMISSIS)**;
- prot. 922 del 22/02/2021 – richiesta di autorizzazione dell'Associazione, acquisita al prot. n. 257 del 19.01.2021;
- prot. 923 del 22/02/2021 – planimetria del percorso della manifestazione;
- prot. 924 del 22/02/2021 – ordinanza sindacale n. 4 del 16.02.2021;



Il Difensore Civico

VALUTATO che nella medesima nota di riscontro, trasmessa a questa Difesa Civica e non all'istante, vengono fornite tutta una serie di precisazioni, utili ad integrare le esigenze informative dell'istante;

RILEVATO che l'affermazione secondo cui "*Si ritiene che il Comune di (OMISSIS) non sia competente a dare l'accesso ad atti giuridicamente detenuti da altri Organi che li hanno adottati*" non corrisponde alla ratio della norma sull'accesso civico generalizzato che fa riferimento a "*dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni*" intendendosi per "*detenuti*" quelli comunque **in possesso** della pubblica Amministrazione e **non solo quelli adottati**;

ACCERTATO, in conclusione, che l'unica motivazione giuridica che potrebbe aver determinato una non completa ostensione dei documenti è priva di pregio;

RILEVATO, altresì, che permangono comunque delle perplessità sulla effettiva allegazione dei documenti alle note prot. 921 e 922;

CONSIDERATO, in conclusione, che:

1. sono ostensibili la richiesta di autorizzazione e la relativa documentazione presentate dai proponenti l'evento con la precisazione che, nel caso in cui le stesse non fossero state materialmente allegate alle note prot. 921 e 922, è necessario ripetere l'invio. Non è ostensibile l'autorizzazione rilasciata in quanto inesistente. L'assenso all'evento è insito nell'ordinanza sindacale n. 4 del 16/02/2021 già trasmessa all'istante;
2. è ostensibile, in quanto detenuta, ogni corrispondenza autorizzatoria/nullaosta intervenuta con le Autorità tutorie (Prefettura, Questura, Carabinieri forestali, ecc.) - compreso il verbale della riunione tenuta in videoconferenza - **anche se redatto da altro Ente**;
3. sulle richieste di cui ai punti 3 e 4 per le quali il Comune fornisce riscontro informativo solamente a questa Difesa Civica con la nota prot. 2215 del 27.04.2021 citata in premessa, **l'esigenza informativa dell'istante viene soddisfatta mediante inoltro della medesima nota da parte di questo ufficio**;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- il ricorso presentato dal Sig. (OMISSIS) e volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa è parzialmente **accolto nei termini specificati in premessa**;
- la presente Decisione è comunicata all'istante (unitamente alla nota del Comune di (OMISSIS) prot. 2215 del 27.04.2021) e al Comune di (OMISSIS) per la relativa attuazione.

REGIONE
ABRUZZO



Il Difensore Civico

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.